



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Progetto Speciale
per l'attuazione della riforma istituzionale
P.zza Dante, 15 - 38122 Trento
Tel. 0461 - 492610 - Fax 0461 - 492614
e-mail: prog.riformaistituzionale@provincia.tn.it

Trento, 26 maggio 2010
Prot. n. P314/10/129173/10/EG/LFR

Preg.mi signori

Presidenti e segretari delle comunità
Presidenti e segretari dei comprensori
Sindaci e segretari comunali
(eccetto Comprensorio Ladino di Fassa e
Comuni della Valle di Fassa)

LORO SEDI

Oggetto: organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

In relazione al recente rinnovo delle amministrazioni comunali e in considerazione di quanto disposto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), dalla legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15 (*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*) e dalla legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)*), si forniscono di seguito alcune indicazioni sulle modalità di costituzione e rinnovo degli organi delle comunità.

Come noto la legge provinciale n. 3 del 2006, nella formulazione originaria, prevedeva che l'assemblea delle comunità fosse composta dai sindaci del territorio e dai rappresentanti dei comuni, nominati sulla base di un apposito procedimento elettorale dai componenti dei consigli comunali interessati. Spettavano all'assemblea la nomina del presidente e dell'organo esecutivo.

La legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15 ha riformato il sistema di formazione degli organi delle comunità prevedendo l'elezione diretta, a suffragio universale, del presidente e dei 3/5 dell'assemblea. I 2/5 dell'assemblea, corrispondenti al numero dei comuni del territorio, sono nominati dai comuni medesimi. L'organo esecutivo è nominato dal presidente.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2009, le prime elezioni a suffragio universale degli organi comunitari si svolgono nel mese di ottobre 2010. **Gli**

organi delle comunità già costituiti sulla base del precedente sistema di elezione "indiretta" rimangono in carica fino a tale data a composizione invariata.

Ne consegue che i **sindaci** eletti nel turno elettorale generale del 16 maggio 2010 **non subentrano** negli organi comunitari ai precedenti sindaci e che i **consigli comunali**, ivi compresi quelli neo-eletti, **non devono designare** i propri rappresentanti nelle assemblee delle corrispondenti comunità, in quanto queste sono prorogate per legge, nell'attuale composizione, fino al mese di ottobre 2010. Solo a seguito dell'elezione diretta di ottobre i consigli comunali saranno chiamati a nominare i propri rappresentanti nelle nuove assemblee di comunità.

Ciò significa altresì che, in qualsiasi caso nel lasso temporale intercorrente fino ad ottobre si dovesse dare luogo a surroghe o sostituzioni di organi comunitari, continua a trovare applicazione la previgente normativa, ivi incluso il corrispondente regolamento sulle elezioni.

Per quanto riguarda la conferenza dei sindaci, introdotta dalla legge provinciale n. 15 del 2009 come organo obbligatorio per tutte le comunità, la stessa è costituita per legge solo in corrispondenza con l'entrata in vigore del nuovo sistema, quindi a partire dal prossimo mese di ottobre.

Talune comunità prevedono già, sulla base di specifiche disposizioni statutarie, un organo collegiale composto dai sindaci del territorio. Si precisa che tale organo, in quanto disciplinato nella fase attuale solo da disposizioni statutarie, non è soggetto alla "proroga" introdotta normativamente dalla legge provinciale n. 15 del 2009. Il rinnovo degli organi comunali di maggio determina quindi il rinnovo della composizione di tali collegi.

Si precisa ulteriormente che la conferenza dei sindaci, con le competenze individuate dall'art. 15, comma 1, lett. c bis) della legge provinciale n. 3 del 2006 (come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2009), ancorché introdotta negli statuti delle Comunità che già si sono adeguati alla nuova normativa, è operativa dopo la tornata elettorale di ottobre.

Anche le eventuali ulteriori disposizioni statutarie già adeguate alle novità normative sopra richiamate sono operative solo con le elezioni del mese di ottobre. Va evidenziato d'altro canto che le disposizioni della legge provinciale n. 15 del 2009 trovano applicazione anche se gli statuti dispongono diversamente.

A tal fine si richiama il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2009, il quale dispone: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni dalla stessa recate prevalgono sulle norme con esse incompatibili contenute negli statuti delle comunità."*

Per quanto riguarda il regime di incompatibilità e ineleggibilità previsto per gli organi comunitari si fa presente la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2009 in prima applicazione:

- i sindaci sono ineleggibili alla carica di presidente e componente dell'assemblea di comunità. Ciò significa che i sindaci in carica alla data della presentazione della candidatura per tali organi comunitari non possono essere proclamati eletti nei medesimi organi;
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di presidente e componente dell'assemblea di comunità eletta direttamente.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006, inoltre, la carica di assessore di comunità è incompatibile con quella di assessore comunale o di sindaco.

Il consigliere comunale o l'assessore comunale che non rimuovano la causa di incompatibilità decadono dalla carica negli organi comunitari.

Infine si coglie l'occasione per fornire alcune indicazioni relativamente alle realtà territoriali in cui non siano ancora stati adottati i decreti di sostituzione degli organi comprensoriali con quelli comunitari.

Segnatamente va ricordato che, ai sensi dell'art. 26, commi 4 e 6 e dell'art. 29, comma 8, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige), i Comuni debbono procedere alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni entro 45 giorni dalla nomina della giunta comunale.

Si evidenzia peraltro che gli statuti comprensoriali, in aderenza alle norme di cui agli articoli 5 e 9 del D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-60/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei comprensori), prevedono la *prorogatio* della carica di consigliere comprensoriale fino alla elezione dei nuovi componenti da parte dei consigli comunali neo eletti.

Analoga disciplina è prevista per le giunte comprensoriali e per il presidente del Comprensorio.

Si richiamano sull'argomento le direttive contenute nella circolare del Servizio autonomie locali della Provincia n. 10 del 16 giugno 2005 e quelle della Ripartizione IV Enti locali e servizi elettorali della Regione n. 1/EL del 4 agosto 1995 e prot. n. 9253 del 1 giugno 2000.

LA DIRIGENTE GENERALE

- dott.ssa Patrizia Gentile -

